Consiglio delle chiese cristiane di Modena

Statuto

Art. 1 – Il Consiglio delle Chiese Cristiane di Modena riunisce le Chiese che confessano il Signore Gesù Cristo come Dio e Salvatore secondo le Scritture e per questo cercano di adempiere alla comune vocazione alla gloria di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Questo Consiglio si costituisce come segno concreto di testimonianza del cammino ecumenico che è sfociato nella *Charta Oecumenica* firmata a Strasburgo il 22 aprile 2001.

Art. 2 – Al momento della costituzione ne fanno parte: Chiesa Cattolica, Chiesa Evangelica Metodista, Chiesa Ortodossa (Patriarcato di Mosca).

Art. 3 – Le finalità del Consiglio sono:

a) Testimoniare insieme il vangelo di Gesù Cristo;
b) promuovere nelle chiese uno spirito di maggiore comprensione e di dialogo onde evitare dissapori e malintesi (matrimoni misti, conversioni per opportunismo, ecc….);
c) favorire una corretta e reciproca conoscenza delle Chiese;
d) programmare e sostenere attività comuni nell'ambito delle iniziative ecumeniche locali;
e) diffondere la conoscenza del cammino del movimento ecumenico, dei dialoghi tra le chiese, delle attività e dei documenti delle singole chiese;
f) cercare risposte comuni a problemi di attualità che interpellano la fede cristiana;
g) promuovere rapporti con le variegate realtà religiose cristiane presenti nel territorio modenese.

Art. 4 – Le chiese hanno nel Consiglio una posizione paritetica. Ogni delegazione dispone di un solo voto che in caso di assenza può essere espresso per delega da un'altra Chiesa membro.

Art. 5 – Ogni delegazione è composta da 1 a 3 membri, che però esprimono un solo voto, e può essere integrata da consulenti.

Art. 6 – Le deliberazioni vengono prese all'unanimità.

Art. 7 – Le votazioni sono espresse con voto palese, tranne quelle che riguardano le persone.

Art. 8 – Il Consiglio è presieduto a turno da una delle Chiese aderenti per la durata di un anno, in base all'ordine alfabetico, secondo l'elenco dell'articolo 2.

Art. 9 – La sede è decisa di comune accordo.

Art.10- I compiti del Presidente sono:

a) Convocare il Consiglio (non meno di tre volte l'anno):
b) Preparare l'ordine del giorno e farlo pervenire alla singole delegazioni almeno 15 giorni prima della riunione;
c) Inviare alle delegazioni il verbale di ogni seduta.

Art.11 – E' pertinenza del Consiglio valutare l'adesione di altre Chiese, anche in questa fase transitoria, purchè la Chiesa richiedente si riconosca nel presente Statuto.
Art. 12 – Le eventuali modifiche dello Statuto, proposte dal Consiglio, saranno sottoposte all'approvazione delle singole Chiese aderenti.

Art. 13 – Il presente Statuto è stato approvato definitivamente in occasione della Clelebrazione ecumenica del 15 Maggio 2005.

Per la Chiesa Cattolica	*Per la Chiesa Ev.Metodista*	*Per la Chiesa Ortodossa*
S.E. Monsignor Benito COCCHI	Pastore Massimo AQUILANTE	Padre Giorgio ARLETTI